

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 1.3.2016

La Nuova Procedura Civile, 1, 2016

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Titolo esecutivo giudiziale: è consentita l'interpretazione extratestuale?

E' consentita l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1 in base agli elementi che siano stati ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, fermo restando che la discussione sulla rilevanza e sull'idoneità di tali fonti d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo resta riservata al giudice di rinvio, costituendo un apprezzamento di merito.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 1.10.2015, n. 19641

...omissis...

Preliminarmente è appena il caso di dare atto della ricorribilità per cassazione della gravata pronuncia.

Invero, per le sentenze pubblicate prima del 1.3.06 che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione il regime d'impugnazione prevede l'appello; a quelle pubblicate successivamente si applica la regola della non impugnabilità ai sensi del testo dell'art. 616 c.p.c. come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (è questo il caso in esame); per le ipotesi, invece, in cui il giudizio di primo grado era pendente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 trova applicazione, ai sensi dell'art. 49 di tale legge, la nuova disposizione dell'art. 616 c.p.c., che ha eliminato la previsione della non impugnabilità, con conseguente ripristino dell'appellabilità delle pronunce di primo grado.

Quella oggi impugnata è una sentenza, emessa ex art. 615 c.p.c. in sede di opposizione all'esecuzione, pronunciata e pubblicata il 26.2.09: dunque, si tratta di una sentenza non appellabile, non trovando applicazione il vigente tenore dell'art. 616 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, applicabile solo alle sentenze pubblicate dopo il 4.7.09, data di entrata in vigore della predetta novella (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, ord., 17.8.2011 n. 17321; Cass. Sez. 6 - 1, ord., 6.6.2011 n. 12165; Cass. Sez. 3 21.1.2011 n. 1402; Cass. Sez. 2 27.9.2010 n. 20324).

2.1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il primo giudice rilevato ex officio una pretesa inesistenza del titolo esecutivo nonostante che, in realtà, la società opponente si fosse limitata a eccepire il mancato passaggio in giudicato della sentenza 10.5.05 n. 632 dello stesso Tribunale, la pendenza della procedura di concordato preventivo e l'erroneità dei conteggi formulati nell'interesse della lavoratrice.

Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità alla più recente giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. n. 16610/11; Cass. n. 22430/04; contra, v. Cass. n. 3316/02 ed altre anteriori ad essa), in virtù della quale, in sede di opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c., l'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c. costituisce presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione.

Ne consegue che l'accertamento dell'idoneità del titolo ha natura preliminare rispetto alla decisione dei motivi dell'opposizione all'esecuzione, anche se non riferiti alla questione della liquidità del titolo.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c., per avere la sentenza impugnata negato la natura di titolo esecutivo alla citata sentenza 10.5.05 n. 632 del Tribunale di Frosinone, nonostante che in essa il risarcimento del danno fosse stato quantificato, a favore di T. P., nella differenza tra la retribuzione spettante per il livello di appartenenza e quella spettante per il livello in cui erano ricomprese le mansioni affidate alla lavoratrice a seguito di demansionamento.

Il motivo è fondato.

Invero, come statuito da Cass. S.U. nn. 11066 e 11067 del 2012 (e, poi, da Cass. n. 1027/13 e Cass. n. 24626/14), il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1 non s'identifica nè si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo invece consentita - contrariamente a quanto suppone la gravata pronuncia - l'interpretazione extratestuale (o cd. etero-integrazione) del provvedimento in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso s'è formato.

Affinchè la parte interessata possa accedere all'azione esecutiva, l'art. 474 c.p.c. richiede che il diritto accertato sia esattamente individuato e ricorrano le condizioni perchè ne possa essere preteso l'adempimento.

Ciò non implica di per sè un'indispensabile compiutezza del documento giudiziario, poichè la sua funzione è soltanto quella di esprimere il giudizio.

In altre parole - sempre come icasticamente evidenziato dalle S.U. nelle citate sentenze n. 11066 e n. 11067 del 2012 - non si tratta di dare spazio a un accertamento che è mancato, ma solo di precisarne l'oggetto.

Ne sia conferma anche il rilievo che nell'esecuzione forzata per espropriazione o per consegna e rilascio è l'ufficiale giudiziario a tradurre direttamente in atto la pretesa esecutiva (una volta mancato l'adempimento spontaneo).

Ora, il superamento dell'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di provvedimenti cui la legge ricollega efficacia esecutiva (incertezza che può essere relativa, tale - cioè - da non estendersi al suo intero aspetto oggettivo), si presta a essere attinto, prima dell'inizio dell'esecuzione, mediante il rimedio delle opposizioni che la precedono.

Se si considera la precisa individuazione dell'obbligo dichiarato dal giudice non come un requisito formale del provvedimento giudiziario, ma come ciò che il giudice di merito deve essere stato messo in grado di accertare, si ottiene il sicuro vantaggio - prosegue la cit.

sentenza n. 11066/12 - di costringere le parti al clare loqui: il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta; il debitore contestando, con altrettanta precisione, ciò che ritenga non dovuto, perchè negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l'inizio dell'esecuzione o affidandole al giudice dell'esecuzione ai fini del controllo sull'estensione del titolo.

Nella misura del possibile ciò consente l'effettiva definizione della controversia, evitando di dare spazio a comportamenti dilatori.

In conclusione, si accoglie il secondo motivo di ricorso, con rigetto del primo.

Per l'effetto, si cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di xxxx che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "E' consentita l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1 in base agli elementi che siano stati ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, fermo restando che la discussione sulla rilevanza e sull'idoneità di tali fonti d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo resta riservata al giudice di rinvio, costituendo un apprezzamento di merito".

p.q.m.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale Latina.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2015